

Proc. n° 013/23 R.G.P.F.
Proc. n° 016/23 R.G.T.F.
Ordinanza n. 2 del 15 novembre 2023

TRIBUNALE FEDERALE

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

Ordinanza ex art. 81, comma 3 C.G.D.

Il 15 novembre 2023 il Tribunale Federale composto dai sigg.^{ri}:
Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente;
Avv. Andrea NERVI - Componente;
Avv. Andrea GIUGNI - Componente,
riunitosi per la valutazione dei presupposti per la convalida della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva e federale connessa al ruolo di tecnici, provvisoriamente applicata, nel procedimento in epigrafe indicato, avente a oggetto gravi e reiterate violazioni dei principi di lealtà, correttezza e di rettitudine morale (art. 1 - Doveri e obblighi R.G.D.), il 13 novembre 2023, su richiesta formulata dalla Procura federale, nei confronti dei sigg.^{ri} **Alessandro Spigai**, nato il 24 ottobre 1987 (tess. n° 221331) e **Daniele Tessaro**, nato il 16 maggio 1985 (tess. n° 223106), tecnici federali e dirigenti della ASD P.A.R., al fine di prevenire condotte recidivanti della stessa specie,

premesse che

- l'ordinanza cautelare risulta essere stata ritualmente notificata agli interessati a mezzo posta elettronica e a mezzo p.e.c. all'indirizzo della loro società di appartenenza;
- i proposti non sono comparsi all'audizione di garanzia fissata in data odierna, avendo i loro difensori eccetto il mancato rispetto del termine di tre giorni ai sensi dell'art. 81, 3° comma R.G.D.;
- il Procuratore federale, in considerazione della gravità dei fatti, della circostanza che i proposti non hanno inteso discolarsi e del fatto che tutte le attività funzionali da essi svolte nell'ambito della società di appartenenza implicano comunque contatti con tesserati minorenni, ha richiesto, in conformità con la richiesta originaria, l'estensione della misura interdittiva a ogni ulteriore attività federale,

considerato che

- non sono emersi, all'esito della procedura di convalida, dati idonei a modificare il quadro indiziario (che permane grave e concordante a carico dei proposti), né le considerazioni svolte da questo Tribunale nell'ordinanza applicativa della misura, concernenti la gravità della condotta nonché l'attualità e la concretezza del *periculum in mora*;

- possono condividersi le argomentazioni spese dal Procuratore federale, ai fini della richiesta di estensione del provvedimento interdittivo irrogato a ogni ulteriore attività federale,

ciò premesso e considerato

ai sensi dell'art. 81, 3° comma del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Tribunale federale,

CONFERMA

allo stato degli atti, a carico dei sigg.^{ri} **Alessandro Spigai** e **Daniele Tessaro** la misura della **sospensione, che estende a ogni carica e attività federale, anche non connessa al ruolo di tecnico.**

A tal fine si avvisano i propositi che:

- avverso la presente ordinanza potrà essere proposto reclamo davanti alla Corte d'appello federale entro sette giorni nelle forme previste dall'art. 86 del C.G.S.;
- il procedimento disciplinare seguirà comunque il suo corso.

Il Tribunale, pertanto:

- dispone la pubblicazione della presente ordinanza sul sito federale;
- manda alla segreteria affinché provveda alla sua immediata notifica a:
 - Alessandro Spigai;
 - Daniele Tessaro;
 - ASD P.A.R.;
 - Procura Federale;
 - Presidente Federale;
 - Segretario Generale;
 - Ufficio SIRI;
 - Settore Artistico;
 - Safeguarding Office.

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea NERVI - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente